

TI_GERICHTE 14.2020.26 vom 26. März 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.26_d20040326

FR: TI_GERICHTE 14.2020.26 du 26 mars 2004

IT: TI_GERICHTE 14.2020.26 del 26 marzo 2004

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento. Onere e grado della prova dell'estinzione del credito posto in esecuzione. Compensazione. Interessi di mora

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le tre sentenze della prima Camera civile del Tribunale d'appello prodotte dall'istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per i contributi alimentari di complessivi fr. 285'409.50 maturati dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011, e più precisamente per fr. 5'685.– dal 1° gennaio al 31 gennaio 2006 (sentenza del 26 marzo 2004), per fr. 68'040.– dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 (prima sentenza del 28 dicembre 2012) e per fr. 211'684.50 dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 (seconda sentenza del 28 dicembre 2012 unitamente alla sentenza di divorzio). Ne ha poi dedotto i contributi alimentari di fr. 175'059.– già pagati nel corso degli anni 2006 e 2011, come riconosciuto dall'istante stessa, e gli oneri ipotecari di fr. 13'992.– dal 1° gennaio 2006 al 15 marzo 2007, di cui fr. 1'532.– dal 1° al 31 gennaio 2006 stabiliti nella sentenza del 26 marzo 2004 e fr. 12'460.– dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 in base alla prima sentenza del 28 dicembre 2012, giungendo allo scoperto reclamato dall'istante pari a fr. 96'358.50 (fr. 285'409.50 ./ fr. 175'059.– ./ fr. 13'992.–). Dedotti ulteriori fr. 10'000.– versati per errore per PI 2 e opposti in compensazione dalla convenuta, il Pretore ha in definitiva rigettato l'opposizione limitatamente a fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018. Non ha invece ammesso la compensazione con ripetibili di fr. 3'000.– riconosciute in una precedente procedura di rigetto “stante il tenore dell'art. 125 cpv. 2 CO” né con ulteriori fr. 159'328.– vantati a titolo di pigioni arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 per l'occupazione da parte dell'ex moglie e della figlia dell'abitazione già coniugale.

E. 4

Nel suo folto reclamo RE 1 sostiene, in estrema sintesi, che nessuna delle sentenze invocate dall'istante costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione siccome le stesse non considerano i contributi già precedentemente versati da PI 1 (consid. 5) e che i calcoli effettuati dal Pretore sono errati per ognuno dei tre singoli periodi considerati (v. sotto consid. 6-8), specie per quanto riguarda la mancata deduzione degli oneri ipotecari per il (terzo) periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 (consid. 8.4.1), e ripropone l'eccezione di compensazione con le pigioni arretrate di fr. 159'328.– relative alla casa una volta coniugale per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (consid. 9).

E. 5

A sostegno dell'affermazione secondo cui nessuna delle sentenze invocate dall'istante costituisce un valido titolo di rigetto, RE 1 ribadisce che le stesse non indicano, non cifrano e non considerano "i contributi già versati" da PI 1. Essa richiama due sentenze del Tribunale federale (DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 135 III 315 consid. 2), secondo cui se il debitore sostiene di aver già versato dei contributi alimentari al creditore dopo la separazione, è necessario che il giudice di merito statuisca sugli importi che devono essere dedotti dal dovuto sulla base delle allegazioni e delle prove prodotte in procedura. Costui non può accontentarsi di riservare nel dispositivo l'imputazione di prestazioni già versate senza cifrarne l'importo ove lo stesso non risulti dalla motivazione della sentenza, in difetto di che la decisione non vale titolo di rigetto dell'opposizione, poiché manca un chiaro obbligo di pagamento a carico del debitore.

E. 5.1

La reclamante pare dare a questa giurisprudenza una portata illimitata che non ha. Misconosce in particolare due limiti che hanno una rilevanza decisiva nella fattispecie.

E. 5.1.1

Anzitutto la giurisprudenza in questione riguarda solo gli arretrati (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1), ossia gli alimenti anteriori all'emanazione della sentenza di merito, e non gli alimenti successivi, la cui estinzione dev'essere dimostrata dall'escusso e verificata dal giudice del rigetto (art. 81 LEF e infra consid. 6.2).

E. 5.1.2

In secondo luogo la riserva dell'eventuale pagamento di arretrati contenuta in una decisione che stabilisce contributi di mantenimento ne compromette la qualità come titolo di rigetto definitivo solo per l'importo riservato ove lo stesso sia quantificato come nella decisione del 26 marzo 2004 – in fr. 1'532.– (sopra ad B) – e nella prima decisione del 28 dicembre 2012 – in fr. 890.– (sopra ad C). Per la parte del contributo alimentare non toccata dalla riserva la decisione costituisce invece un valido titolo di rigetto, trattandosi di un importo facilmente e inequivocabilmente determinabile (differenza tra il contributo e l'importo riservato). La prova di eventuali pagamenti eccedenti quelli riservati incombe all'escusso. Per il periodo successivo alla decisione di merito egli deve portarne la prova nella procedura di rigetto in virtù dell'art. 81 LEF (sotto, consid. 6.2). Per il periodo anteriore gli spetta invece eccepire e dimostrare eventuali versamenti supplementari già nella procedura di merito, pena l'impossibilità di farli valere poi nella procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 138 III 585 consid. 6.1.2).

E. 5.2

Ciò posto, occorre analizzare la censura separatamente per ognuno dei tre periodi identificati dal Pretore tenendo conto dei limiti appena esposti.

E. 6

Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2006 il Pretore ha rigettato l'opposizione sulla base della sentenza del 26 marzo 2004 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. F) secondo cui dal 16 aprile 2003 in poi i contributi dovuti per la moglie sono di fr. 4'015.– mensili e per la figlia di 1'670.– mensili. Dal totale di fr. 5'685.– egli ha detratto l'onere ipotecario di fr. 1'532.– che l'istante ha riconosciuto essere stato assunto da PI 1.

E. 6.1

Contrariamente a quanto pretende la reclamante, la riserva contenuta nella decisione del 2004 circa la facoltà di PI 1 di dedurre gli oneri ipotecari da lui assunti dai contributi dovuti a moglie e figlia non inficia la sua qualità di titolo di rigetto definitivo per la mensilità di gennaio 2006, da un lato perché non si tratta di un arretrato (sopra, consid. 5.1.1), ossia di un contributo anteriore all'emanazione della sentenza di merito (del 2004), e dall'altro perché il Pretore ha comunque dedotto la somma (fr. 1'532.–) oggetto della riserva (consid. 7.5 della sentenza impugnata), sicché l'incertezza al riguardo non sussiste (sopra, consid. 5.1.2). La censura è così doppiamente infondata. 6.2 RE 1 sostiene invero di non essere stata in grado di ritrovare la documentazione atta a dimostrare quanto il defunto avesse versato nel corso degli anni, posto ch'egli aveva l'abitudine di pagare in contanti. Non è credibile – ribadisce la reclamante – che PI 1 abbia regolarmente pagato i contributi dal gennaio 2003 e omesso di versare solo la mensilità di gennaio 2006, affermazione che l'ex-moglie non avrebbe contestato in nessuna sede “nemmeno dinanzi al Pretore né in questa né in altre procedure”, sicché a suo dire è da considerarsi come un fatto non contestato e quindi appurato. 6.2.1 In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nella procedura di rigetto definitivo sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio). 6.2.2 Da quanto appena rilevato si deduce che la regola dell'art. 81 LEF serve proprio a ripartire tra le parti il rischio che l'estinzione del credito posto in esecuzione dopo l'emanazione della sentenza di merito non possa essere provata nella procedura di rigetto. Pone tale rischio a carico dell'escusso. La reclamante non può quindi dedurre nulla a proprio vantaggio dall'impossibilità di provare il pagamento della mensilità di gennaio 2006. D'altronde la riserva contenuta nella sentenza del 2004 è limitata all'importo degli oneri ipotecari precisamente cifrato (in fr. 1'532.–) e non al resto del contributo dovuto a moglie e figlia (sopra, consid. 5.1.2). 6.2.3 Che per ipotesi il mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non sia “credibile” non è di rilievo dal profilo dell'art. 81 LEF, che esige una prova documentale univoca. Nella replica spontanea la reclamante non menziona i motivi per cui l'esigenza di principio della prova piena dovrebbe essere ammorbidita nel caso in esame (v. al riguardo in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n.

151 ad art. 152 CPC) . Al contrario l'art. 81 LEF esige una prova documentale rigorosa (sopra consid. 6.2.1) poiché la procedura di rigetto ha carattere formale (sopra consid. 2), sicché lascia all'escusso, ove abbia eccepito senza successo l'estinzione del credito posto in esecuzione, la facoltà di far accertare con un'azione di merito l'eventuale pretesa di restituzione di quanto indebitamente percepito dall'escutente o la pretesa posta in compensazione. Ad ogni modo non può il debitore, qualora abbia omesso di farsi rilasciare una ricevuta per il pagamento del suo debito, invocare poi un'emergenza probatoria. 6.2.4 Essendo priva di rilevanza giuridica l'allegazione della convenuta secondo cui il mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non è "credibile" (ad 7 pag. 8 delle osservazioni), lo è pure la sua mancata contestazione da parte dell'escutente.

E. 6.3

Che l'istante abbia avviato la procedura esecutiva avente per oggetto (anche) la mensilità di gennaio 2006 solo anni dopo in seguito all'emanazione delle sentenze del 28 dicembre 2012 non pregiudica in sé la sua pretesa. Infatti, l'inattività del creditore per un determinato lasso di tempo non si oppone alla riscossione del proprio credito purché non risulti prescritto. Chi tarda a far valere una pretesa nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo diritto (DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii ; sentenza della CEF 14.2018.144/145 del 25 marzo 2019, consid. 4.2).

E. 6.4

Secondo la reclamante la prova che PI 1 ha pagato la mensilità di gennaio 2006 risulterebbe del resto dal fatto che l'istante stessa ha riconosciuto di aver ricevuto fr. 32'238.– complessivi per l'anno 2006 come illustrato nella sua precedente istanza di rigetto dell'opposizione dell'8 giugno 2017 (doc. 1, pag. 3, punto 5). Suddividendo tale importo sull'arco di dodici mesi ne risultano versamenti mensili medi di fr. 2'686.50. A sua mente dall'importo dovuto di fr. 5'685.– andrebbero quindi dedotti tale somma unitamente agli oneri ipotecari di fr. 1'532.– riservati nel dispositivo della decisione del 2004, sicché nella migliore delle ipotesi per la controparte l'importo dovuto per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2006 sarebbe di soli fr. 1'466.50 (fr. 5'685.– ./ fr. 2'686.50 ./ fr. 1'532.–).

E. 6.4.1

Senonché la reclamante misconosce che il Pretore ha già tenuto conto nella sua decisione dei contributi alimentari di fr. 175'059.– complessivi che l'istante ha riconosciuto essere stati pagati da PI 1 tra il 2006 e il 2011, tra cui rientrano anche i fr. 32'238.– versati per l'anno 2006 (istanza dell'8 giugno 2017, doc. 1 pag. 3 ad 5). RE 1 non può seriamente pretendere che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda volta.

E. 6.4.2

Lo stesso ragionamento vale anche per quanto attiene agli oneri ipotecari. Già si è detto che il Pretore ha detratto quello di fr. 1'532.– relativo a gennaio del 2016 (sopra consid. 6.1). La censura è dunque da respingere integralmente.

E. 7

Per quanto attiene al periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 il Pretore ha considerato i contributi di mantenimento fissati nella (prima) decisione del 28 dicembre 2012 (doc. G), pari a fr. 3'688.– mensili in favore della moglie e a fr. 1'352.– in favore della figlia. Dal totale di fr. 68'040.– (pari alla somma di entrambi i contributi moltiplicata per tredici mesi e mezzo) egli ha detratto gli oneri ipotecari e assicurativi che l'istante ha

ricosciuto essere stati assunti da PI 1, di complessivi fr. 12'460.– (fr. 890.– x 14 mesi).

E. 7.1

Nel reclamo RE 1 evidenzia che con la prima decisione del 28 dicembre 2012 la I CCA ha accolto parzialmente l'appello di CO 1 contro il decreto cautelare 5 aprile 2006 della Pretura di Bellinzona, mediante il quale erano stati stabiliti contributi alimentari di fr. 3'305.– mensili per lei e di fr. 1'258.– per la figlia PI 2 dal 1° febbraio 2006, aumentandoli a fr. 3'688.– per la moglie e a fr. 1'352.– per PI 2. A sua mente, l'opposizione poteva essere rigettata unicamente per la differenza tra i contributi stabiliti nella sentenza del 28 dicembre 2012 e quelli accertati nel decreto cautelare del 5 aprile 2006, ossia per la moglie a concorrenza di fr. 383.– mensili (fr. 3'688.– ./ fr. 3'305.–) e per la figlia di fr. 94.– mensili (fr. 1'352.– ./ fr. 1'258.–), ovvero per complessivi fr. 5'201.– (recte : fr. 6'201.–) tenuto conto del periodo di tredici mesi in questione (recte di 13 mesi e mezzo). Secondo la reclamante, avesse voluto l'istante ottenere il rigetto per l'intero importo stabilito nella prima sentenza del 28 dicembre 2012, essa avrebbe dovuto produrre quale titolo di rigetto anche il decreto cautelare del 5 aprile 2006. Così argomentando la reclamante disconosce però che l'appello aveva (e ha tuttora) effetto devolutivo, nel senso che il potere di cognizione passa completamente all'autorità giudiziaria superiore, che riesamina liberamente la decisione in fatto e in diritto, in linea di massima nei limiti delle censure formulate dall'appellante (sentenza della CEF 14.2009.104 del 22 febbraio 2010 consid. 6, con un riferimento a Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, 2000, n. 1 e nota 790 ad art. 307 CPC-TI; dal 2011: art. 310 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_215/2017 del 15 gennaio 2019, consid. 3.4 con rinvii). Ne consegue che la prima sentenza del 28 dicembre 2012 ha sostituito, nella misura in cui l'ha riformato, il dispositivo del decreto cautelare del 5 aprile 2006 emesso precedentemente dalla Pretura di Bellinzona. La censura è quindi da respingere.

E. 7.2

RE 1 sostiene inoltre che persino la differenza tra i contributi di fr. 383.– mensili per la moglie e di fr. 94.– mensili per la figlia poteva esserle addossata solo se il giudice del rigetto avesse conosciuto e potuto verificare l'importo esatto già versato da PI 1 quali contributi di mantenimento per lo stesso periodo, tanto più che l'escutente stessa ha riconosciuto la facoltà di lui di dedurre oneri ipotecari e assicurativi per fr. 890.– mensili. Quanto a eventuali pagamenti all'infuori dei fr. 175'059.– riconosciuti dall'istante e dal Pretore per il periodo dal 2006 al 2011, si può solo ribadire che, relativamente al periodo successivo all'emanazione del decreto impugnato del 5 aprile 2006, incombeva alla reclamante portarne la prova nella procedura di rigetto in virtù dell'art. 81 LEF e per il periodo anteriore nella procedura di divorzio davanti al Pretore (sopra, consid. 5.1.2). Ormai passata in giudicato, la prima sentenza del 28 dicembre 2012 non può più essere rimessa in discussione per pagamenti esulanti dalla riserva, limitata agli oneri ipotecari e assicurativi esplicitamente quantificati in fr. 890.– mensili (sopra ad C), di cui il Pretore ha del resto integralmente tenuto conto (e anche oltre, v. sotto consid. 7.3.2).

E. 7.3

La reclamante afferma poi che anche considerando i contributi alimentari dovuti di fr. 68'040.– sulla base della prima sentenza del 28 dicembre 2012, sono da detrarre quelli già pagati di fr. 32'238.– nel 2006 e di fr. 32'936.35 nel 2007, ossia fr. 29'251.– per il 2006 (recte : fr. 29'551.50 = 32'238 / 12 x 11 mesi dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006) e

fr. 6'861.– per il 2007 (recte : fr. 6'861.75 = 32'936.35 / 12 x 2.5 mesi dal 1° gennaio 2007 al 15 marzo 2007) pari a fr. 36'112.– complessivi (recte : fr. 36'413.25), a cui si ag giungono fr. 890.– mensili che PI 1 era autorizzato a dedurre per fr. 12'015.– (fr. 890.– x 13.5). Ne risulta quindi una deduzione totale di fr. 48'127.– (recte: 48'428.25) e una differenza di soli fr. 19'913.– (recte : fr. 19'611.75), che sarebbe a sua mente la cifra massima riconoscibile per questo periodo.

E. 7.3.1

Anche in questo caso (v. sopra consid. 6.4.1) la reclamante disconosce che il Pretore ha già detratto dalla somma complessiva dovuta di fr. 285'409.50 i versamenti di fr. 175'059.– riconosciuti dall'istante (in cui rientrano quelli del 2006 di fr. 32'238.– e del 2007 di fr. 32'936.35, v. doc. 1 ad 5). Pure per il periodo in questione RE 1 non può pretendere seriamente che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda volta.

E. 7.3.2

Il Pretore ha d'altronde detratto tutti gli oneri ipotecari e assicurativi di fr. 12'460.– complessivi (fr. 890.– x 14) assunti da PI 1 durante il periodo in questione (consid. 7.5 della sentenza impugnata), e addirittura di più visto che, seguendo l'istanza (pag. 5 ad 10), li ha computati per quattordici mesi anziché tredici e mezzo. La decisione è sotto questo profilo finanche favorevole alla reclamante.

E. 8

Per quanto attiene al periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 il Pretore ha rilevato che con sentenza del 28 dicembre 2012 (doc. I) la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato quanto disposto nella sentenza di divorzio del 16 marzo 2007 (doc. H), in cui i contributi alimentari mensili dovuti alla moglie e alla figlia PI 2 sono stati fissati come segue (per quanto qui d'interesse): fino al 30 aprile 2007 fr. 3'305.– per la moglie e fr. 1'258.– per la figlia, dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 fr. 2'415.– per la moglie e fr. 1'785.– per la figlia, e dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2011 fr. 2'335.– per la moglie e fr. 2'000.– per la figlia. Posto che l'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'obbligato, il primo giudice ha rigettato l'opposizione per il periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 per complessivi fr. 211'684.50 (1.5 mese x [fr. 3'305.– + 1'258.–] + 24 mesi x [fr. 2'415.– + 1'785] + 24 mesi x [fr. 2'335.– + fr. 2'000.–]).

E. 8.1

Posto che i contributi alimentari si evincono dal dispositivo della sentenza del 16 marzo 2007 (doc. H) ma non dalla sentenza della I CCA (doc. I), che ne conferma semplicemente il contenuto, con il reclamo RE 1 ribadisce in parte quanto già aveva sostenuto con le osservazioni all'istanza (pag. 12, 13 e 16), ossia che la sentenza del 2007 non figura nel titolo di credito indicato sul precetto esecutivo e perciò non può costituire un valido titolo di rigetto.

E. 8.1.1

A tal proposito, il Pretore aveva già evidenziato nella sua decisione che l'identità che il giudice del rigetto verifica è quella tra il credito posto in esecuzione e quello indicato nel titolo di rigetto, sicché importa poco che la sentenza del 16 marzo 2007 non figuri tra i titoli di credito del precetto esecutivo, posto che per di più alla convenuta era sicuramente riconoscibile quale fosse la pretesa della controparte e a quali documenti la stessa potesse fare riferimento per far valere la propria pretesa. Orbene, nel reclamo RE 1 non si confronta

minimamente con tale motivazione sicché la sua censura, insufficientemente motivata, risulta irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

E. 8.1.2

Per abbondanza, si rammenta che secondo l'art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d'esecuzione (e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il "titolo di credito" (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la "causa del credito". Una designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch'egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l'identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenza della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia soddisfatta nel caso in esame è pacifico. D'altronde, avesse avuto dubbi sul fondamento della pretesa posta in esecuzione l'escussa avrebbe dovuto inoltrare un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF all'autorità di vigilanza alla ricezione del precetto esecutivo, sicché prevalersene solo con le osservazioni all'istanza di rigetto e in sede di reclamo è manifestamente abusivo (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019, consid. 6.4).

E. 8.2

La reclamante aggiunge a quanto già aveva sostenuto in prima sede che la sentenza del 2007 non è stata menzionata nemmeno come titolo di rigetto nell'istanza, l'istante avendo indicato come titolo di rigetto unicamente la seconda sentenza del 28 dicembre 2012, sicché il Pretore avrebbe potuto fondarsi unicamente su tale documento, il quale non costituisce però a sua mente un titolo di rigetto. La censura è pretestuosa. L'istante ha precisamente indicato nell'istanza di rigetto di fondare la pretesa di fr. 211'684.50 sulla "decisione cautelare di data 16 marzo 2007 della Pretura di Bellinzona (doc. H), in relazione con la decisione del 28 dicembre 2012 del Tribunale d'appello (doc. I)", trascrivendo nell'istanza (pag. 4 ad 9) perfino il dispositivo della sentenza del 2007 oltre a produrla. Ne consegue che anche questa censura cade nel vuoto.

E. 8.3

Vero è che il giudice del rigetto verifica d'ufficio l'identità tra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello risultante dal titolo di rigetto prodotto dall'escutente e respinge l'istanza qualora il credito sia dovuto in virtù di un altro titolo da quello indicato nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2019.14 consid. 6.4 recte consid. 6.3 b/bb che rinvia alla sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018, consid. 6.1.2). Nel caso specifico non sussiste però alcun serio dubbio su tale identità.

E. 8.4

Pur ammettendo, afferma poi la reclamante, che anche l'importo dovuto per il periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 sia di fr. 211'684.50 come stabilito dal Pretore in base alla sentenza del 16 marzo 2007, i calcoli di quest'ultimo sarebbero errati poiché bisogna ancora dedurre da tale importo gli oneri ipotecari di complessivi fr. 75'834.– (fr. 1'532.– x 49.5 mesi) e i contributi alimentari già pagati per il medesimo periodo, pari a fr. 135'276.– (recte : fr. 135'959.40), sicché il saldo dovuto sarebbe di soli fr. 574.50.

E. 8.4.1

La reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver detratto gli oneri ipotecari di fr. 1'532.– che PI 1 è stato autorizzato a dedurre secondo la motivazione della sentenza del 16 marzo 2007 (doc. H, pag. 8 infine). Contesta a tal proposito la motivazione del Pretore per cui dalla motivazione della sentenza del 16 marzo 2007 si evince che incombeva a lei dimostrare i costi dell'alloggio assunti dal padre o da lei medesima. La reclamante sostiene invece che l'onere della prova grava sulla ex moglie, ciò che si evincerebbe dal considerando della seconda decisione del 28 dicembre 2012 (doc. I, pag. 14), in cui la I CCA rileva: “Quanto allo stato dell'abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è pacifico [...] come si è spiegato nell'odierna sentenza di questa Camera sulla modifica dell'assetto provvisorio (inc. 11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al marito l'autorizzazione a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di mantenimento, la dichiarazione di inabitabilità dell'immobile non comportava la decadenza di tale autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a carico del proprietario, a prescindere dallo stato dell'abitazione” .

E. 8.4.1.1

A ben vedere, la riserva a favore degli oneri ipotecari e assicurativi figurante nella decisione del 2004 (doc. F) e nella prima del 2012 (doc. G) non è riportata nel dispositivo né della sentenza di divorzio (doc. H) né nella seconda decisione del 2012 (doc. I). Certo, il Pretore ha confermato nella decisione di divorzio che “eventuali pagamenti effettuati a tale titolo [costo dell'alloggio] direttamente dal proprietario potranno essere compensati fino a concorrenza di fr. 1'532.–” (doc. H pag. 8 in fondo), ma a prescindere dal fatto che non ha riprodotto la riserva nel dispositivo la stessa riguarda ad ogni modo contributi futuri (dal 16 marzo 2007 in poi) e non arretrati, sicché il giudice del rigetto ne avrebbe potuto tenere conto solo se RE 1 ne avesse dimostrato l'assunzione da parte del padre (sopra, consid. 5.1.1), ciò che non ha fatto. Anche in questa situazione non è dato di capire perché si dovrebbe derogare all'esigenza di prova documentale incontestabile posta all'art. 81 LEF (v. sopra consid. 6.2.3), per tacere del fatto che non è data alcuna emergenza probatoria siccome alla reclamante sarebbe bastato produrre estratti o un'attestazione della banca e dell'assicurazione in merito all'origine dei pagamenti degli oneri ipotecari e assicurativi.

E. 8.4.1.2

D'altronde, il considerando 11 della seconda sentenza del 2012 (doc. I) non permette di giungere a una diversa conclusione, da un lato perché conferma la decisione impugnata e dall'altro perché si riferisce a una censura relativa agli oneri ipotecari dal giugno del 2003 al marzo del 2007 e non a quelli successivi ora in discussione. Per quanto attiene poi al periodo antecedente il marzo del 2007, PI 1 non risulta aver eccepito di aver assunto gli oneri in questione durante la procedura di appello, di modo che non spettava alla I CCA esaminare la questione d'ufficio. La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

E. 8.4.1.3

Risulta quindi senza rilievo il fatto che PI 1 abbia continuato a poter compensare gli oneri ipotecari e assicurativi finché moglie e figlia sono rimaste nella casa già coniugale. Il punto è che l'assunzione di tali costi da parte sua non è stata provata con documenti incontrovertibili.

E. 8.4.1.4

È parimenti irrilevante che CO 1 e la figlia PI 2 abbiano sempre vissuto nella casa e che l'ex moglie ci viva tuttora. Ciò ancora non significa – contrariamente a quanto afferma la

re-clamante – che a provvedere al pagamento degli oneri ipotecari sia stata lei stessa o il padre. Non spettava poi all'escutente sostenere di aver essa stessa pagato gli oneri ipotecari alla banca, bensì alla reclamante dimostrarne l'assunzione da parte sua o del padre.

E. 8.4.2

Pure per il terzo periodo in esame la reclamante sostiene che occorre considerare la precedente istanza di rigetto del 18 giugno 2017 (doc. 1), che costituirebbe a suo avviso un riconoscimento di debito per i contributi alimentari già pagati per fr. 135'276.– complessivi (recte : fr. 135'959.40) dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011, ossia per fr. 687.– per la metà del mese di marzo 2007 (recte : fr. 1'372.35, [fr. 32'936.35 / 12] / 2), fr. 24'702.30 per i mesi da aprile a dicembre 2007 ([32'936.35 / 12] x 9), fr. 32'016.– per il 2008, fr. 33'096.– per il 2009, fr. 30'757.75 per il 2010, fr. 14'015.– per il 2011. Così ragionando la reclamante disconosce una volta di più (consid. 6.4.1 e 7.3.1) che il Pretore ha già dedotto dagli alimenti di fr. 285'409.50 complessivi dovuti i pagamenti di fr. 175'059.– ammessi dall'istante (sentenza impugnata consid. 7.5). Non è il caso di detrarli una seconda volta.

E. 9

Con il reclamo RE 1 postula di nuovo l'assunzione agli atti della sentenza del 14 novembre 2019 della Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (CCR) e produce in questa sede la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale federale da lei ricevuta il 20 febbraio 2020, ossia dopo l'emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2020), che ne attesterebbe il passaggio in giudicato. La seconda sentenza sarebbe a suo dire ammissibile nonostante quanto previsto all'art. 326 cpv. 1 CPC, in quanto la decisione impugnata ne darebbe motivo. A mente della reclamante le sentenze confermerebbero da una parte la possibilità per lei di dedurre gli oneri ipotecari di fr. 75'834.– dal 16 marzo 2007 fino al 30 aprile 2011 e dall'altra attesterebbero il suo diritto a compensare ulteriori fr. 159'328.– a titolo di pigioni arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (fr. 1'532.– x 104 mesi), avendo CO 1 e la figlia PI 2 occupato l'ex abitazione coniugale, di proprietà prima del defunto padre, poi della reclamante.

E. 9.1

Nella sentenza impugnata il Pretore ha osservato che la sentenza della CCR è stata emessa solo dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni all'istanza di rigetto ed è stata conseguentemente prodotta da RE 1 solo con scritto del 19 novembre 2019, lasciando aperta la questione della sua ammissibilità dal momento che la dottrina è divisa riguardo all'applicabilità dell'art. 229 CPC in procedura sommaria. A sua mente, tale sentenza non sarebbe stata infatti ad ogni modo atta a giustificare l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata da RE 1, posto che oltre a non essere passata in giudicato non contiene una condanna al pagamento, i soli considerandi della sentenza non essendo vincolanti. Stante il tenore dell'art. 125 cpv. 2 CO, il primo giudice ha inoltre argomentato che i crediti per alimenti non sono compensabili contro la volontà del creditore.

E. 9.2

Con il reclamo RE 1 sostiene che l'art. 229 CPC sia applicabile e che l'art. 125 cpv. 2 CO non osti alla compensazione, ma non spende una parola su quanto espresso dal Pretore in merito al fatto che la sentenza del 14 novembre 2019 non contiene alcuna condanna dell'istante al pagamento delle pigioni. In assenza di contestazione di una delle motivazioni indipendenti sufficiente da sé sola per definire l'esito della causa, ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità della censura (v. sentenza della CEF 14.2016.94/96 del 3 novembre 2016

consid. 7.3/c). Non è tuttavia necessario approfondire la questione, giacché quella motivazione si rivela in sé determinante per respingere la censura della reclamante.

E. 9.3

In effetti, tra i motivi di estinzione del credito contemplati dall'art. 81 LEF (v. sopra consid. 6.2.1) figura anche la compensazione. Tuttavia, un tale modo di estinzione del debito va ammesso solo se la pretesa posta in compensazione risulta pure da un titolo esecutivo (giusta l'art. 80 LEF) o se la controparte l'ha ammessa senza riserve (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF s'intende una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione ("Leistungsurteil"), ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 con rinvii).

E. 9.3.1

Orbene la sentenza 14 novembre 2019 della CCR, che ha riformato la decisione emessa il 6 febbraio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nel senso dell'accoglimento dell'istanza di RE 1 volta tra l'altro all'espulsione di CO 1 dall'immobile di _____, non contiene alcuna condanna a carico della convenuta a pagare le pigioni. Ne consegue che né la sentenza del 14 novembre 2019 né a maggior ragione quella del 13 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di CO 1 contro la decisione cantonale consentono alla reclamante di dimostrare l'esistenza e l'importo del preteso credito per pigioni insolute posto in compensazione in virtù dell'art. 81 LEF. Il reclamo si rivela pertanto infondato anche su questo punto, ciò che esime la Camera dal pronunciarsi sull'assunzione agli atti delle sentenze 14 novembre 2019 e 13 febbraio 2020.

E. 9.3.2

La decisione di questa Camera citata dalla reclamante (14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.2) riguarda invece l'ipotesi in cui l'eccezione di compensazione può – e anzi deve – essere sollevata già nella procedura di accertamento degli alimenti. Non si applica dunque alla compensazione (giusta l'art. 81 LEF) delle reciproche pretese sorte da maggio 2011 a dicembre 2019 e non viene in soccorso della reclamante neppure per il periodo precedente (dal 16 marzo 2007 fino al 30 aprile 2011) siccome la compensazione avrebbe dovuto essere fatta valere nella procedura di divorzio e non può più esserlo in sede di rigetto (sopra consid. 6.2.1).

E. 9.3.3

Stante il carattere formale della procedura di rigetto dell'opposizione (sopra consid. 2) non compete a questa Camera sanare la grave ingiustizia di cui si professa vittima la reclamante. Incombe semmai al suo patrocinatore procedere in modo diligente per garantire efficacemente le sue ragioni.

E. 10

Secondo la recente sentenza del Tribunale federale citata dal Pretore (DTF 145 III 345 segg.), gli interessi di mora sui contributi alimentari sono regolati dall'art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore in mora al pagamento d'interessi od alla corrisponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale. Nella fattispecie gli interessi di mora decorrono quindi dal 22 ottobre 2018, data in cui il precetto esecutivo

n. _____ è stato emesso (in mancanza d'indicazione sulla data in cui la domanda d'esecuzione è stata inviata, v. DTF 145 III 350 consid. 4.4.5). Siccome l'escutente non ha contestato la decisione impugnata, non è necessario esaminare se per "domanda giudiziale" giusta l'art. 105 cpv. 1 CO non si potrebbero intendere le domande di alimenti presentate da CO 1 nella procedura di divorzio.

E. 11

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 12

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 86'358.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.